

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO
COMUNALE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Norma di riferimento
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Divieto di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Art. 7 – Modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali
- Art. 8 – Informativa
- Art. 9 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
- Art. 10 – Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
- Art. 11 – Incaricati del trattamento
- Art. 12 – Sicurezza dei dati
- Art. 13 – Accesso ai dati
- Art. 14 – Diritti dell'interessato
- Art. 15 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale. Rinvio
- Art. 16 – Diritto al risarcimento e responsabilità per danni cagionati per effetto del trattamento
illecito di dati personali
- Art. 17 – Provvedimenti attuativi
- Art. 18 – Efficacia del presente regolamento
- Art. 19 – Pubblicità del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, nel territorio del Comune di Mongiuffi Melia, dell'impianto di videosorveglianza, da intendere quale misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana ed il rispetto delle norme che regolano la vita civile, nonché a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani e la coesione sociale.

Il sistema di videosorveglianza impiegato dal Comune di Mongiuffi Melia è finalizzato:

- a) ad incrementare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento tempestivo delle competenti autorità;
- b) a prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;
- c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, nonché gli altri edifici pubblici e a prevenire atti di vandalismo o di danneggiamento;
- d) a salvaguardare i siti di interesse storico, artistico e culturale presenti nel territorio comunale;
- e) a controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico, quali i luoghi di maggiore aggregazione, le zone più appartate e gli ambienti in prossimità delle scuole;
- f) a monitorare il traffico veicolare;
- g) ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- h) ad acquisire elementi probatori nel caso di violazione delle leggi civili, penali od amministrative;
- i) a controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- j) a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- k) a verificare l'osservanza di ordinanze e dei regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune di Mongiuffi Melia costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo anche per finalità di Polizia Giudiziaria.

Il presente regolamento garantisce altresì che il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Mongiuffi Melia si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento

Il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza è effettuato in conformità a quanto previsto dalle seguenti fonti normative e circolari:

- l. 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei diritti dei lavoratori;
- d. p. r. 24 Luglio 1977, n.616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 Luglio 1975, n. 382;

- l. 7 Marzo 1986, n. 65, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- l. 7 Agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- d. lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed enti locali;
- d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
- d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, per la parte ancora in vigore;
- l. 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- l. 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 23 Febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
- decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza dell'8 Aprile 2010 (pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 Aprile 2010);
- circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 del 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 Marzo 2012;
- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c. d. GDPR);
- direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- d. lgs. 18 Maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
- d. lgs. 10 Agosto 2018, n. 101, Attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

I principi e le disposizioni contenute nelle fonti normative sopra richiamate integrano le norme del presente regolamento.

Art. 3 – Principi generali

Il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Mongiuffi Melia mediante l'impianto di videosorveglianza si fonda sui principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR, ovvero sui principi di liceità, di pertinenza, di adeguatezza, di limitazione, di necessità, di proporzionalità e di finalità.

Nel pieno rispetto del principio di liceità, il trattamento di dati personali realizzato dal Comune di Mongiuffi Melia tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è effettuato in quanto

necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La videosorveglianza sul territorio comunale è ammessa senza necessità di consenso da parte degli interessati.

In applicazione dei principi di pertinenza, di adeguatezza e di limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), il sistema di videosorveglianza ed i conseguenti sistemi informativi e programmi informatici utilizzati dal Comune di Mongiuffi Melia sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo successivamente e solo in caso di necessità. È escluso ogni trattamento dei dati personali che risulti superfluo. Qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, fin dall'origine, in modo da poter impiegare solo dati anonimi e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

In attuazione dei principi di proporzionalità e di necessità, la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti dal Comune di Mongiuffi Melia. È evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se l'installazione degli impianti è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Il rispetto dei principi di proporzionalità e di necessità va valutato in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere, nonché con accorgimenti tali da evitare, qualora non indispensabili, riprese dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

In conformità al principio di finalità, i dati personali raccolti con l'impiego del sistema di videosorveglianza sono impiegati per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per **“trattamento”**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per **“banca dati”**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per **“profilazione”**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per **“pseudonimizzazione”**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per **“titolare del trattamento”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per **“responsabile del trattamento”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per **“incaricato del trattamento”**, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per **“interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per **“terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per **“violazione dei dati personali”**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 5 – Divieto di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza

In base all'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati dal Comune di Mongiuffi Melia per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati dal Comune di Mongiuffi Melia per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

I monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione sono posizionati presso il Municipio del Comune di Mongiuffi Melia al primo piano dell'edificio comunale in stanza appositamente adibita allo scopo.

Il sistema utilizzato garantisce il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza anche in mancanza di alimentazione diretta per un congruo periodo.

I dati sono estrapolabili via rete o via Usb tramite pendrive o hdd portatile.

La scelta e la posizione delle telecamere è concordata fra l'Amministrazione Comunale e le principali Forze dell'Ordine ed è incentrata alle esigenze descritte nel secondo comma del primo articolo del presente regolamento.

Spetta alla Giunta Municipale definire, mediante l'adozione di appositi provvedimenti, il numero delle telecamere e le qualità tecniche delle medesime, la fissazione degli orari di registrazione e l'individuazione dei criteri per la nomina dei dipendenti comunali che possono accedere ai dati raccolti.

Art. 7 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali

Le telecamere di cui all'articolo precedente consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco e nero in caso contrario, evitando riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'apposito ufficio comunale, visualizzati su monitor e registrati su supporto magnetico.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, oltre che nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza risulti finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, la conservazione delle immagini potrà essere disposta per un periodo di tempo superiore ai sette giorni, previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra registrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono tempestivamente cancellati.

Art. 8 – Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e di spettacoli pubblici.

A tal fine il Comune di Mongiuffi Melia utilizza il modello semplificato di informativa c. d. minima riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 1 al provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010. Il Comune di Mongiuffi Melia affigge la richiamata segnaletica, in maniera permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, riportando la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Mongiuffi Melia per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico".

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione di ogni singola telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. La segnaletica deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno, e deve inoltre contenere un simbolo o un'immagine stilizzata di esplicita ed immediata comprensione.

Il numero dei cartelli da installare è determinato in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese.

L'ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati e con un anticipo pari almeno a dieci giorni, si obbliga ad informare la cittadinanza dell'avvio del trattamento dei dati personali tramite l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza o dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso: a) disponendo l'affissione di appositi manifesti informativi contenenti il testo dell'informativa; b) disponendo la pubblicazione in maniera permanente del testo dell'informativa sul sito web istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia; c) rendendo noto il testo dell'informativa mediante comunicazione agli organi di stampa.

Il testo dell'informativa dovrà contenere: a) la normativa in base alla quale è disposta la videosorveglianza; b) le finalità per le quali viene realizzata la videosorveglianza; c) l'indicazione dei luoghi ove sono dislocate le telecamere; d) i dati del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e del Responsabile per la Protezione dei dati; e) gli operatori autorizzati ad accedere ai dati raccolti; f) la specificazione che i dati raccolti non saranno trasmessi a soggetti terzi e che gli stessi saranno cancellati automaticamente una volta decorso il termine previsto dalle legge, laddove non vi siano ragioni, per disposizione dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti, che ne giustificano la conservazione; g) i soggetti che provvedono alla gestione esterna del sistema informatico di raccolta dati; e) i diritti spettanti ai soggetti interessati.

L'ente provvede altresì, sempre in persona del Responsabile del trattamento e con un anticipo di almeno dieci giorni, ad informare la cittadinanza della successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza.

Art. 9 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Il Comune di Mongiuffi Melia si obbliga ad effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati raccolti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza secondo le previsioni della normativa di settore e, segnatamente, di quanto stabilito dall'art. 35 del GDPR, attenendosi altresì alle specifiche indicazioni fornite in merito all'Autorità di controllo.

Art. 10 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti tramite l'impiego dell'impianto di videosorveglianza è il Comune di Mongiuffi Melia, al quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del trattamento viene designato dal Titolare del trattamento con apposito provvedimento scritto all'interno del quale sono analiticamente disciplinate le proprie competenze.

In particolare il Responsabile del trattamento:

- a) provvede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
- b) individua e nomina, con propri atti, gli Incaricati del trattamento, impartendo apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui al GDPR. Gli incaricati vengono opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza, nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché per ridurre i rischi di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- c) provvede a rendere l'informativa agli interessati secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo 8;
- d) verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistemi di videosorveglianza venga realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- e) garantisce che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- f) assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- g) tenendo conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- h) assiste il Titolare del trattamento al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- i) assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui al GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- j) garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- k) assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- l) assiste il Titolare del trattamento nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi di quanto disposto dal GDPR;
- m) assiste il Titolare del trattamento nell'effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 8 del presente regolamento;
- n) affianca il Titolare del trattamento nell'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, per quel che attiene la gestione dell'impianto di videosorveglianza;
- o) garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti per quel che attiene il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- p) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- q) è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- r) assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- s) garantisce, previa consultazione del Responsabile della Protezione dei dati, la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'ente, , necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- t) vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.
- u) è autorizzato a far ricorso a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui sia stato disposto l'affidamento a terzi di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del Comune di Mongiuffi melia. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento è tenuto a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico.

Qualora il Responsabile del trattamento non possa immediatamente e con i mezzi assegnati procedere a quanto indicato nelle lettere i) e j) del presente articolo, lo stesso è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'ente.

Art. 11 – Incaricati del Trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare, con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli Incaricati del trattamento dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento, nonché conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento, anche temporaneo, dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti diventino accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- f) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'ente;
- g) fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi ultimi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali Incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Comune di Mongiuffi Melia tiene conto dei rischi presentati dal trattamento, quali quelli che derivano, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'ente.

Al fine di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa, il Comune di Mongiuffi Melia adotta le seguenti misure:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, sono configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

b) è limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;

c) sono predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine per esse previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, sono adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

Art. 13 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, entro l'arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

a) al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello trattamento;

b) alle Forze di Polizia, sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'ente, nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria, sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'ente;

c) all'impresa fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo;

d) in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale;

- e) all'interessato del trattamento che abbia presentato apposita istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 14;
- f) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della l. 7 Agosto 1990, n. 241, e, in particolare, nei casi in cui l'accesso alle immagini risulti necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano e derivante dall'impiego di sistemi di videosorveglianza da parte del Comune di Mongiuffi Melia, l'interessato, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) ad ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- b) ad essere informato sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, nonché sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) a richiedere, nei casi espressamente previsti dalla legge, la cancellazione dei dati raccolti od il loro trattamento in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) ad opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei Dati dell'ente ovvero al Responsabile del trattamento dei dati.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, ai fini di agevolarne l'individuazione, l'interessato dovrà preferibilmente indicare: a) il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa; b) l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa; c) gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa; d) l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa; e) l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa; f) ulteriori eventuali elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Mongiuffi Melia ovvero il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e ne darà tempestiva comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Mongiuffi Melia ovvero il Responsabile del trattamento fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa.

I diritti di cui al presente articolo e che si riferiscono ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio ovvero agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi, nonchè farsi assistere da persona di fiducia. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale. Rinvio

Il diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante della Privacy ed ogni altro profilo afferente la tutela amministrativa o giurisdizionale rimangono disciplinati dalla normativa europea e nazionale, cui si fa intergale rinvio.

Art. 16 - Diritto al risarcimento e responsabilità per danni cagionati per effetto del trattamento illecito di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale od immateriale per effetto del trattamento di dati personali derivante dall'impiego del sistema di videosorveglianza ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, secondo le disposizioni vigenti.

Il Titolare o il Responsabile del trattamento è esonerato da responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Art. 17 – Provvedimenti attuativi

Ulteriormente a quanto previsto dal precedente articolo 6, compete alla Giunta Comunale l'assunzione di ogni provvedimento che dovesse ritenersi utile per l'attuazione del presente Regolamento.

Art. 18 – Efficacia del presente regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento rimangono efficaci fino all'entrata in vigore di previsioni normative di segno contrario ovvero all'emanazione di una determinazione dell'Autorità di controllo con essa contrastante.

Il Consiglio comunale è tenuto ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nel presente regolamento alle modifiche della normativa europea e nazionale, oltre che alle indicazioni fornite dalla competente Autorità di controllo e dal Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia presso la Sezione "Amministrazione Trasparente".